



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N°10116 DEL 30/06/2026

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>ART. 1 Oggetto e campo d'applicazione</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	<i>ART. 2 Finalità dell'attribuzione di incarichi di insegnamento</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 3 Modalità di attribuzione dell'incarico diretto (art.23, comma 1, L. 240/2010)</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 4 Modalità di attribuzione dell'incarico tramite selezione con bando pubblico (art.23, comma 2, L. 240/2010)</i>	<i>4</i>
	<i>ART. 5 Modalità di attribuzione dell'incarico a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art.23, comma 3, L. 240/2010)</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 6 Trattamento economico e cause di cessazione degli incarichi di insegnamento</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 7 Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento</i>	<i>5</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	6
	<i>ART. 8 Norme transitorie e finali</i>	<i>6</i>

1 Oggetto e campo d'applicazione

ART. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto di cui all'art. 23 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del Regolamento

ART. 2 Finalità dell'attribuzione di incarichi di insegnamento

1. L'art. 23 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le Università, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possano stipulare contratti di insegnamento al fine di far fronte ad esigenze didattiche non coperte dal personale docente di ruolo, secondo quanto previsto dall'offerta formativa. Gli incarichi sono destinati a soggetti esterni o interni all'Università in possesso di adeguati requisiti scientifici o professionali.
2. Annualmente, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, il Consiglio di Facoltà delibera l'offerta formativa dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, previo parere consultivo della Commissione Didattica.
3. Qualora gli insegnamenti compresi nell'offerta formativa non risultino assegnati ai professori e ai ricercatori si può procedere alla stipula dei contratti ai sensi della Legge succitata, in particolare nel caso di:
 - a. assenza in Università di specifiche competenze disciplinari;
 - b. raggiungimento del carico didattico massimo da parte dei docenti di ruolo in servizio;
 - c. esigenza di potenziare la qualità della didattica attraverso il contributo di esperti di comprovata eccellenza scientifica o professionale.
4. In tali casi, dunque, la Facoltà delibera, nel rispetto della normativa se procedere con:
 - a. l'incarico diretto;
 - b. l'incarico tramite selezione con bando pubblico, nei casi in cui non sia possibile ricorrere all'incarico diretto (art. 2, punto 4, lettera a), da stipulare sempre a titolo oneroso;
 - c. l'incarico a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ottica di favorire l'internazionalizzazione.
5. Qualora l'incarico sia conferito a un dipendente di Pubbliche Amministrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in conformità alla normativa vigente (cfr. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni).
6. Qualora i contratti siano stipulati a titolo gratuito, questi non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico complessivo dei Professori e Ricercatori in servizio presso l'Università, escluse le convenzioni con enti pubblici.

ART. 3 Modalità di attribuzione dell'incarico diretto (art.23, comma 1, L. 240/2010)

1. Gli incarichi assegnati ai sensi del seguente articolo sono contratti individuali della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo oneroso o gratuito.

2. La scelta dei docenti per l'attribuzione dell'incarico presuppone una proposta del Consiglio del Corso di Studi, che si occupa anche della valutazione complessiva e della verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale. In caso di valutazione positiva, viene richiesto il parere della Commissione Didattica e successivamente del Consiglio di Facoltà con conseguente delibera di quest'ultimo. Successivamente, l'ufficio Controllo di Gestione provvede a verificare il budget disponibile, di modo da poter successivamente sottoporre la delibera all'approvazione del Senato Accademico. In caso di esito positivo di tal processo, si procede alla stipula del contratto di docenza.

ART. 4 Modalità di attribuzione dell'incarico tramite selezione con bando pubblico (art.23, comma 2, L. 240/2010)

1. Oltre a quanto sancito dall'art. 3 del presente Regolamento, l'Università può stipulare contratti di insegnamento a titolo oneroso per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, qualora non sia possibile procedere con incarico diretto.
2. A seguito dell'approvazione dell'offerta formativa di cui all'art. 2, qualora non sia applicabile l'incarico diretto, il Consiglio di Facoltà delibera l'attribuzione di incarichi mediante selezione con bando pubblico garantendone la valutazione comparativa dei candidati, la trasparenza del procedimento e la pubblicità degli atti sull'albo online del sito istituzionale dell'Università e presso la Facoltà stessa.
3. Il bando di selezione pubblica è emanato dal Preside.
4. Il bando deve indicare con chiarezza:
 - a. i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione;
 - b. il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
 - c. la Facoltà, il Corso di Studi, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare, il numero e la tipologia delle ore di insegnamento;
 - d. il compenso previsto per l'incarico secondo le disposizioni dell'Università;
 - e. i criteri di valutazione delle domande.
5. Il possesso del dottorato di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli accademici o professionali equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo.
6. La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità previste dal bando, deve essere corredata dal curriculum e dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche del candidato.
7. La valutazione dei candidati è effettuata sulla base di criteri di valutazione approvati dal Senato Accademico e soggetti ad aggiornamento periodico in funzione delle esigenze didattiche e organizzative.
8. La valutazione delle domande è effettuata dal Consiglio di Corso di Studi, che al termine dei lavori delibera la graduatoria. Successivamente, il Consiglio di Corso di Studi trasmette la graduatoria al Consiglio di Facoltà, il quale delibera l'affidamento dell'incarico al docente vincitore. La documentazione relativa alla selezione svoltasi viene quindi trasmessa al Consiglio di Amministrazione o all'organo delegato (ad esempio, il Senato Accademico) per l'approvazione finale e conseguente stipula del contratto. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell'Università.
9. Nel caso di rinuncia del candidato vincitore, da comunicare secondo le modalità previste da bando, l'Università può procedere con i candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

10. Gli incarichi così conferiti hanno durata pari all'anno accademico per il quale sono stipulati.

ART. 5 Modalità di attribuzione dell'incarico a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art.23, comma 3, L. 240/2010)

1. L'Università, nell'ottica di rafforzare il proprio profilo internazionale, può conferire incarichi di insegnamento a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di riconosciuta fama, avvalendosi delle risorse del bilancio di Università oppure di fondi appositamente destinati da soggetti privati, imprese o fondazioni.
2. L'attribuzione dell'incarico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, formulata previo parere del Senato Accademico.
3. Il curriculum del docente incaricato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

ART. 6 Trattamento economico e cause di cessazione degli incarichi di insegnamento

1. Per i contratti a titolo oneroso, il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i criteri e le disposizioni generali in materia di remunerazione, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni interne.
2. Le modalità di pagamento e gli adempimenti amministrativo-contabili sono disciplinati dall'apposita Procedura Operativa PO39, alla quale occorre attenersi in ogni fase di erogazione del compenso.
3. Il trattamento economico deve rispettare i parametri minimi stabiliti con Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della L. 240/2010.
4. Ai contratti di insegnamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile in materia di professioni e prestazioni intellettuali, nonché quelle contenute nel D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
5. In materia previdenziale, agli incarichi disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 e successive modificazioni.
6. L'Università assicura la copertura contro i rischi da infortuni e responsabilità civile connessi allo svolgimento dell'attività didattica.
7. I contratti di insegnamento cessano di diritto alla scadenza naturale. Tuttavia, l'Università può recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa, grave inadempimento o comprovata inidoneità professionale del titolare dell'incarico, corrispondendo il compenso solo per l'attività svolta fino al recesso. Brevi interruzioni comunicate non costituiscono motivo di recesso, purché non compromettano i risultati. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'ACNC del 10 dicembre 2015 e la normativa vigente in materia.

ART. 7 Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento

1. I titolari degli incarichi di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate.
2. Essi devono partecipare a tutte le attività connesse all'insegnamento ivi comprese:
 - a. lo svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche previste dal piano di studio;
 - b. la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni per le prove finali;
 - c. l'assegnazione e la supervisione delle tesi di Laurea e di Laurea Magistrale;
 - d. le attività di tutorato, orientamento e assistenza agli studenti organizzate dall'Università;
 - e. la programmazione e organizzazione della didattica, nonché la compilazione dei registri delle attività svolte;

- f. la partecipazione alle riunioni degli organi accademici, nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - g. il ricevimento e l'assistenza agli studenti durante l'intero anno accademico.
3. I titolari di contratto di insegnamento possono utilizzare, per la durata del contratto e fino al termine della sessione straordinaria di esami relativa all'anno accademico di riferimento, il titolo di "Professore a contratto", con l'indicazione della disciplina insegnata.
4. I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART. 8 Norme transitorie e finali

- 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 23 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele emanato con Decreto Rettorale n. 3422 del 24/06/2011. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano esclusivamente agli incarichi di insegnamento da conferire successivamente alla sua entrata in vigore. Gli incarichi già attribuiti alla data di entrata in vigore continuano a essere disciplinati dalle norme previgenti fino alla loro naturale scadenza.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.